

**Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo di
Mareca s.r.l.
Revisione 1/2022**

15/7/2022

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 DI MARECA S.R.L.

1. Scopo e funzione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati se dà prova che l'organo dirigente ha adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati indicati nel Decreto e se, in particolare, ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo, e di curarne l'aggiornamento, ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, Mareca s.r.l. (di seguito anche solo Mareca o la Società) intende adeguarsi al dettato normativo, individuando uno specifico organo monocratico, costituito da un componente, cui affidare i compiti di vigilanza e di osservanza del Modello organizzativo, attribuendogli specifici poteri.

La Società disciplina l'Organismo di Vigilanza sulla base delle indicazioni normative del D.Lgs. n. 231/2001 e delle Linee Guida di Confindustria: tale ultimo documento, anche in considerazione dell'avvenuta verifica di cui all'art. 6 co. 3 D.lgs 231/01, può essere utilizzato come punto di riferimento interpretativo per un'efficace applicazione delle norme che regolano il funzionamento dell'Organismo.

2. L'organismo di vigilanza e controllo nell'ambito del Modello organizzativo di Mareca

La Società riconosce che l'Organismo di Vigilanza è parte integrante del Modello Organizzativo e costituisce una funzione decisiva ai fini di una concreta adozione e capillare attuazione delle norme di condotta dirette ad implementare una efficace attività di prevenzione dei reati secondo gli obiettivi fissati dal Legislatore nel "decreto 231".

In considerazione delle dimensioni dell'ente, della tipologia di attività svolta e della strutturazione organizzativa, si adotta un organo monosoggettivo, dotato di proprie regole di funzionamento e di specifici poteri.

Tale scelta, fondata sulle caratteristiche organizzative e produttive garantisce, in modo adeguato, l'autonomia di giudizio e di azione e l'indipendenza dell'Organismo di

Vigilanza attraverso l'individuazione di soggetti professionalmente competenti, dotati di poteri di iniziativa e controllo di ampia portata.

E' rimessa ai vertici della Società la responsabilità di valutare periodicamente e, in ogni caso almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significative variazioni dell'attività e dell'organizzazione, la concreta idoneità dell'Organismo di Vigilanza a svolgere le proprie funzioni sia in termini di struttura organizzativa (adeguatezza del numero dei componenti, persistenza dei requisiti di professionalità e continuità d'azione, adeguatezza degli strumenti disponibili per l'espletamento delle funzioni attribuite) sia di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

3. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I requisiti fondamentali dell'Organismo di Vigilanza, che Mareca si impegna a garantire e rispettare, sono:

a) autonomia ed indipendenza

L'autonomia è intesa nel senso che viene garantita all'Organismo di Vigilanza l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società.

Tale obiettivo è assicurato mediante:

- la previsione di un canale immediato, diretto ed esclusivo di rapporto con l'Amministratore Unico;
- il conferimento di poteri di iniziativa e di controllo, nonché strumenti e mezzi anche economici che permettano, nel concreto, lo svolgimento della propria funzione, evitando che all'organismo - inteso quale organo in sé considerato - siano affidati compiti operativi/decisionali nella gestione societaria ovvero anche attività di supporto consulenziale nell'ambito dei processi decisionali che esulino dagli ordinari compiti di vigilanza sulle regole prevenzionali adottate.

L'indipendenza dell'Organismo viene assicurata attraverso l'individuazione di soggetti che rispettino i requisiti del presente regolamento sia in termini di capacità che di assenza di cause di incompatibilità.

b) professionalità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere un bagaglio di conoscenze, di strumenti e tecniche tali da consentire lo svolgimento delle proprie funzioni sia in relazione all'attuazione del Modello organizzativo sia in relazione a proposte di aggiornamento dello stesso da indirizzare alla Società.

c) continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza vigila costantemente sul rispetto del Modello organizzativo, verificandone assiduamente l'effettività e l'efficacia e assicurando il continuo aggiornamento.

Le norme di funzionamento, ed ogni altra regolamentazione inerente l'attività dell'Organismo, devono essere predisposte ed adottate agevolando e incentivando la continuità dell'azione di vigilanza e controllo.

Nel caso in cui Mareca si doti di un organismo di controllo sindacale o di revisione, si prevede almeno una riunione periodica con questo organismo.

4. Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

4.1. Istituzione

Con l'adozione della presente disposizione è istituito l'Organismo di Vigilanza e Controllo di Mareca che, a partire dalla data di insediamento dello stesso, dovrà intendersi pienamente operante.

4.2. Compiti e poteri

4.2.1. L'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere le attività e le funzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, esso, con riferimento alle aree sensibili individuate con l'attività di mappatura (e riportate nel Modello organizzativo):

- I. vigila sull'effettività del Modello organizzativo, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti e le previsioni del Modello Organizzativo;
- II. disamina in merito all'adeguatezza del Modello organizzativo, valutando la reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- III. analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello organizzativo;
- IV. cura il necessario aggiornamento del Modello organizzativo in senso dinamico, nel caso in cui le analisi operate facciano emergere la necessità di correttivi o di iniziative adeguate;
- V. presenta proposte di adeguamento del Modello organizzativo al Consiglio di Amministrazione;
- VI. verifica l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

4.2.2. Per l'adempimento delle funzioni sopra indicate, sono espressamente attribuiti all'Organismo di Vigilanza i seguenti poteri:

- I. svolgere attività ispettiva, anche senza preavviso, secondo la procedura predisposta direttamente dall'Organismo e di cui deve essere data conoscenza all'Amministratore Unico;
- II. accedere a tutti i documenti e le operazioni riguardanti le attività ivi compresi eventuali atti di natura giudiziaria di cui la Società dovesse essere destinataria;
- III. chiedere informazioni a chiunque, ai dipendenti di Mareca ed a coloro che operino per conto della stessa, potendo poi utilizzare tali informazioni per le proprie valutazioni;
- IV. proporre, presso i competenti organi, l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal Modello organizzativo, qualora ne ravvisi gli estremi;
- V. partecipare ed accedere alla documentazione di procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti della Società;
- VI. raccogliere le segnalazioni, anche riservate o anonime, di dipendenti, consulenti, collaboratori, soci, amministratori, agenti, mediatori e partners di Mareca in merito alla commissione di reati o alla violazione del Modello organizzativo,

A tal fine l'OdV gestirà l'apposita piattaforma informatica (_____) fornita dall'Amministrazione (sistema software dedicato alla procedura whistleblowing), sul cui funzionamento verrà diffusa adeguata informativa all'interno della Società, ed accessibile tramite sito dedicato (_____.com/net/it.) Il sito garantisce l'accesso pubblico alla piattaforma anche ai soggetti esterni alla Società, che potranno consultare le Istruzioni della piattaforma dopo essersi connessi tramite browser.

Per effettuare una segnalazione all'OdV il personale interno e i collaboratori della Società possono accedere al Sistema utilizzando le proprie credenziali con sistema crittografico (username e password), in base alle Istruzioni, identificandosi o in modo anonimo. I soggetti esterni alla Società accedono al sistema tramite canale dedicato dopo l'accesso al sito pubblico e possono comunicare con l'OdV in forma anonima o inserendo i propri dati anagrafici, seguendo le Istruzioni.

Le modalità di funzionamento del sistema consentono ai segnalanti di scegliere se – ed eventualmente in quale momento - rivelare o meno la propria identità e di interloquire con l'OdV mediante invio di messaggi ed eventuali documenti. La segnalazione viene creata dal segnalante all'interno dell'area a questi riservata e perviene all'OdV, in base alla scelta

effettuata, senza che venga evidenziato il mittente, a meno che il segnalante non disponga diversamente.

Nei casi in cui l'OdV debba risalire all'identità del segnalante (disposizioni di legge ed esigenze di giustizia) quest'ultimo è automaticamente informato di tale circostanza, visibile all'interno dell'area riservata.

Vengono prese in considerazione anche le segnalazioni "anonime", ossia effettuate senza identificazione del soggetto segnalante, qualora adeguatamente fondate su fatti precisi e concordanti.

In ogni caso sono preliminarmente prese in considerazione anche segnalazioni che giungono da canali differenti, tramite missiva cartacea, oppure tramite l'ordinario indirizzo di posta elettronica istituito dall'OdV:

organismodivigilanza@mareca.it

- VII.** effettuare i necessari controlli (approfondimenti, indagini interne, segnalazioni all'Amministratore Unico) successivi alle suddette segnalazioni, a sua ragionevole discrezione e sotto la sua responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione;
- VIII.** verificare – unitamente al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, al Medico Competente e al Responsabile dei Lavoratori – le misure di prevenzione e protezione adottate, prevedendo riunioni periodiche con i responsabili della sicurezza al fine di monitorare le varie situazioni – ivi comprese quelle connesse ai rapporti di somministrazione - e suggerire eventuali interventi;
- IX.** gestire in piena autonomia il proprio budget di spesa concesso secondo le modalità di cui al successivo punto 4.4.3. utilizzando tali risorse per l'assolvimento delle proprie funzioni ivi compreso l'impiego di esperti e consulenti.

L'Organismo di Vigilanza si coordina con le varie funzioni della Società nell'esplicazione della sua attività.

4.2.3. Per garantire la concreta e continua attività di vigilanza e controllo, vengono stabiliti specifici flussi informativi verso l'organismo di vigilanza:

a) flussi informativi periodici

I soggetti coinvolti nelle funzioni di controllo delle aree sensibili devono inviare – secondo le tempistiche fissate nella procedura dei flussi informativi in allegato al presente regolamento - una nota riassuntiva nella quale risultino:

- il livello di attuazione del Modello;

- eventuali criticità nei processi gestiti, eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni del Modello ed eventuali provvedimenti disciplinari adottati;
- variazione produttive/organizzative intervenute nei processi e nelle procedure;

b) flussi informativi straordinari

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato per iscritto da chiunque ne abbia notizia di:

- ogni fatto o notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità di MARECA ai sensi del D.lgs 231/01;
- l'avvio di procedimento giudiziario a carico di amministratori o dipendenti ai quali siano contestati i reati per i quali trova applicazione il D.lgs 231/01;
- le violazioni del Modello o del Codice Etico ed i comportamenti che possano far sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad un atto illecito o comunque ad una condotta non in linea con i principi e le regole fissate nel Modello;
- qualsiasi forma di atto o fatto caratterizzante e costituente un abuso, tenendo presente che la nozione di abuso significa e comprende l'uso illecito od eccessivo di una cosa fisica o l'esercizio errato di un diritto o l'esercizio di un potere oltre i limiti stabiliti dalla legge od in contrasto con il suo scopo originario con eccesso del proprio potere o della propria autorità compresi gli abusi fisici o psicologici.
- le decisioni di procedere ad operazioni comportanti modifiche all'assetto societario.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, deve essere tempestivamente notiziato dall'Amministratore Unico delle informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità - fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge -, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per illeciti per i quali trova applicazione il D.lgs 231/01 qualora tali indagini coinvolgano la Società, ancorché non sia ancora stata destinataria di specifici provvedimenti o comunicazioni di apertura di procedimenti a proprio carico;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari avviati o archiviati in relazione alle violazioni del Modello, specificando la sanzione applicata o i motivi dell'archiviazione.
- eventuali indagini od accessi di natura fiscale e tributaria.

4.2.4. L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad un'attività di reporting della propria attività nei seguenti termini:

- I. annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio, l'Organismo di Vigilanza invia al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta avente ad oggetto l'attività svolta e, in particolare:
 - il resoconto dell'attività di vigilanza effettuata con l'indicazione del tipo di accertamento svolto e delle aree esaminate;
 - l'elenco delle criticità emerse;
 - l'indicazione delle relative proposte di implementazione del Modello Organizzativo;
 - un giudizio complessivo sullo stato di attuazione del Modello Organizzativo;
 - l'indicazione delle attività di formazione ed informazione da eventualmente porre in essere ed i settori societari interessati;
 - il piano delle verifiche per l'anno successivo con la correlativa richiesta di stanziamento del budget;
- II. su richiesta dell'Amministratore;
- III. in presenza di gravi situazioni di anomalie riscontrate nelle cd. aree sensibili (ad esempio, l'instaurazione di un procedimento penale ovvero l'individuazione di comportamenti integranti fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.lgs 231/01), l'Organismo di Vigilanza deve tempestivamente inviare una relazione scritta all'Amministratore avente ad oggetto gli accertamenti svolti e l'eventuale proposta di adeguamento del Modello organizzativo.

4.3. Composizione dell'Organismo di Vigilanza

La Società adotta un organismo di vigilanza a struttura monocratica con un (1) componente salvo modifiche al presente Regolamento.

4.3.1. Incompatibilità

Sono incompatibili – oltre a quanto indicato nella Parte generale del Modello nel paragrafo n. 8 - con la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- a) gli amministratori dotati di deleghe operative o che siano direttamente o indirettamente associati della Società ovvero di altre società controllate;
- b) i familiari di coloro che rivestono le cariche o le qualifiche di cui al punto a);
- c) chiunque abbia riportato una sentenza di condanna ovvero una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 e ss. c.p.p., passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001, nonché per reati in materia fiscale-tributaria;
- d) chiunque abbia riportato una sentenza di condanna ancorché non definitiva per reati per i quali trova applicazione il D.lgs 231/01 ovvero per reati per i quali sia

prevista la sanzione accessoria, anche temporanea, di interdizione dai pubblici uffici oppure di incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono attestare al momento della loro nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica in ragione dei requisiti di cui sopra e, comunque, devono comunicare, ai fini delle opportune valutazioni, la pendenza di procedimenti penali a loro carico ovvero di procedimenti già definiti con sentenza di condanna o di "patteggiamento" anche per reati diversi da quelli di cui al D.lgs n. 231/01.

4.3.2. Obbligo di astensione

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono altresì segnalare all'Amministratore la necessità di valutare la modifica della propria designazione qualora ritengano di non poter assicurare lo svolgimento di tale incarico secondo i principi e le regole fissate nel presente Regolamento, ovvero qualora siano insorte cause di incompatibilità di cui al punto 4.3.1.

4.3.3. Durata

La durata dell'incarico è di 3 anni ed è rinnovabile. Sono possibili incarichi per periodi più brevi. È fatta salva la facoltà di presentare le dimissioni e di rinunciare all'incarico.

La revoca quale componente dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire per giusta causa e con decisione del Consiglio di Amministrazione.

4.4. Altre regole di funzionamento

4.4.1. Riunioni e verbalizzazioni

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno quattro volte all'anno presso la sede della Società potendo utilizzare gli uffici della stessa.

Le riunioni e le attività dell'Organismo di Vigilanza devono risultare da verbale sottoscritto. Il verbale deve attestare in modo completo ed esauriente l'attività svolta. Qualora si tratti di attività che coinvolgano altri soggetti, per quanto possibile, il verbale delle operazioni deve essere controfirmato dall'interessato.

4.4.2. Libro

I verbali e le attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere riportati integralmente nell'apposito libro "*Libro Attività Organismo di Vigilanza*" che è tenuto dall'Organismo.

4.4.3. Spese dell'attività dell'Organismo di Vigilanza e mezzi

Al momento della predisposizione del budget societario, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare, per iscritto, all'Amministratore Unico l'ammontare complessivo della somma necessaria per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, chiedendone l'inserimento nel budget annuale che verrà deliberato. Il Consiglio di Amministrazione delibera in piena autonomia sul punto.

Nel "*Libro Attività Organismo di Vigilanza*" devono essere riportate anche le singole voci di spesa sostenute con la relativa causale. L'importo determinato in sede di budget, previa richiesta scritta ed autorizzazione dell'Amministratore Unico, potrà essere aumentato in relazione alle sopravvenute esigenze operative nel corso dell'annualità.

Per le attività svolte in sede, l'Organismo di Vigilanza potrà utilizzare i mezzi e la struttura degli uffici senza che ciò venga poi detratto dall'importo complessivo indicato nel budget annuale.

4.4.4. Compenso

I componenti dell'Organismo di Vigilanza a fronte dell'incarico sopra illustrato - che è da considerarsi effettivo a partire dalla data di insediamento - percepiranno l'importo annuo che verrà determinato nella lettera di incarico/nomina.

All. 1 – flussi informativi periodici

PROCEDURA

DEI FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è quello di regolamentare lo scambio di informazioni tra i destinatari del modello e l'organismo di vigilanza, consentendo a quest'ultimo una continua ed efficace azione di monitoraggio.

La procedura stabilisce le modalità per mezzo delle quali i responsabili delle funzioni individuate debbono riportare all'organismo di vigilanza tutte le informazioni rilevanti

relative alle attività sensibili di cui sono responsabili: per “*informazioni rilevanti*” si intendono quelle relative a gravi comportamenti illegali ed a comportamenti non corretti che violano il Modello ed i principi fissati nel Codice Etico ovvero a situazioni che per le caratteristiche di anomalia o eccezionalità possono rappresentare un potenziale “rischio-reato”.

La presente procedura si affianca agli ulteriori strumenti informativi (whistleblowing, informazioni straordinaria, account dedicato) di cui si è dotata la Società per una più completa e celere gestione dei flussi informativi verso l’organismo di vigilanza.

L’utilizzo e l’interpretazione della procedura dovrà avvenire sempre in conformità al Modello di organizzazione e gestione della Società, al Codice etico nonché al D.lgs n. 231/01

2. REATI PRESUPPOSTO

Le informazioni oggetto dei flussi informativi periodici dovranno essere dedicate alla segnalazione di comportamenti illegali o non corretti ovvero a situazioni che per le caratteristiche di anomalia o eccezionalità possono rappresentare un potenziale “rischio-reato”, con particolare attenzione alle fattispecie di reati che, secondo il Modello, fanno parte della categoria

“*reati 231 a rischio rilevante di commissione*”: (i) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001); (ii) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001); (iii) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e traffico di influenze illecite (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001); (iv) Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

“*reati 231 a rischio medio/basso di commissione*”: (i) Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001); (ii) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001); (iii) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001); (iv) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001).

3. FUNZIONI COINVOLTE E SCADENZE

⇒ Amministratore	annuale
⇒ Ufficio amministrativo	annuale
⇒ Delegato per la sicurezza ex art. 16 D.lgs 81/08	annuale

4. MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La comunicazione avente ad oggetto i flussi informativi periodici avviene attraverso la SCHEDA sotto riportata che deve essere trasmessa all'account dedicato dell'organismo di vigilanza entro il termine previsto per la presentazione della relazione annuale da parte dell'organismo di vigilanza (cfr. Regolamento 4.2.4).

SCHEDA	
DEI FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
FUNZIONE	
AREA DI ATTIVITA'	
PERIODO DI RIFERIMENTO	
INFORMAZIONI RILEVANTI	
a) breve descrizione del fatto o della situazione anomala	
b) individuazione dei soggetti responsabili	
c) eventuali sanzioni disciplinari irrogate	
d) misure di mitigazione o eliminazione del rischio	

adottate	
e) suggerimenti per implementazione del sistema di prevenzione	
DATA COMPILAZIONE	FIRMA

5. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le schede relative ai flussi periodici sono conservate a cura dell'organismo di vigilanza con modalità tali da impedire la modifica successiva e garantire la tracciabilità delle informazioni ricevute. La documentazione è sottoposta al medesimo regime di accesso e riservatezza degli ulteriori documenti concernenti l'attività dell'Organismo di vigilanza.